

STATUTO

CAMPANIA FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIA GIUSEPPE
PIERMARINI 37

Numero REA: BN - 109425

Codice fiscale: 01301910624

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

-----ALLEGATO "A" al verbale-----

Repertorio n.23040-----

Raccolta n.10841-----

-----16 dicembre 2015-----

-----"STATUTO"-----

-----TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Costituzione, sede e denominazione) -----

E' corrente, ai sensi della legge 381/1991 con sede nel
comune di Benevento la Società cooperativa sociale de-
nominata **CAMPANIA FELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.**--

Alla cooperativa, per quanto non previsto dalla nor-
mativa generale pro-tempore vigente in materia di società
cooperativa, trovano applicazione, in quanto compatibili con
detta disciplina generale, le norme sulla società a respon-
sabilità limitata. -----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo
amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze. -----

L'organo amministrativo potrà trasferire l'indirizzo della
sede sociale all'interno dello stesso comune, senza che ciò
costituisca modifica di atto costitutivo, provvedendo all'uopo
a depositare presso il Registro Imprese apposita dichiara-
zione ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione
C.C.. -----

La Cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative
Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione

Provinciale di Benevento.-----

Art. 2 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con decisione dei soci. -----

-----**TITOLO II: SCOPO - OGGETTO** -----

Art. 3 (Scopo mutualistico) -----

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: -----

1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi coordinati con le attività appresso dette sub lettera b) (di cui all'art. 1 lett. a della Legge n. 381/1991); -----

2. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi (appresso meglio precisato) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previste dall'art. 4 della legge 381/91 e dalla normativa, anche successiva, protempore vigente (di cui all'art. 1 lett. b della Legge n. 381/1991). -----

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i

soci lavoratori. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi ed avvalendosi del lavoro di terzi. -----

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.-----

Art. 4 (Oggetto sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come-----
oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: -----

-----**attività di tipo a)**-----

- a) assistenza ai minori a rischio e/o con svantaggio psichico;
- b) assistenza alle persone con svantaggio di natura psichica;
- c) assistenza geriatrica e assistenza alle persone con disturbi alcool-correlati; -----
- d) gestione di case proprie e/o di terzi; -----
- e) gestione di centri sociali e centri diurni in proprio e per conto di terzi; -----
- f) assistenza ai malati oncologici; -----

g) servizi di trasporto con mezzi propri e/o di persone e/o cose di utilità ed interesse per l'assistenza sanitaria e per strutture sanitarie in genere; -----

h) servizi socio-sanitari orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, malati, inabili ed invalidi, alcolizzati e disabili psico-fisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno. -----

In relazione a ciò la società cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, le seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati: -----

a) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e terapeutica; -----

b) assistenza sociale e materiale agli anziani e disabili ed a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri; -----

c) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, di ludoteche, di biblioteche, di attività sportive, teatrali e musicali; -----

d) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia; -----
e) servizio di recupero della dispersione scolastica e sostegno scolastico primario e secondario; -----
f) predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti ed audiolesi; -----
g) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche; -----
h) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; -----
i) gestione di asili nido e scuole materne; -----
l) gestione di case famiglie e di comunità alloggio, strutture educativo-assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate; -----
m) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza; -----
n) gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, tele Diagnostica, telemedicina e del telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche e private; --
o) gestione, custodia, assistenza e addestramento di animali domestici; -----
p) gestione, e realizzazione di R.S.A. (residenza sanitaria assistita). -----
-----Attività di tipo b)-----
- l'organizzazione, in aiuto e con l'intervento delle famiglie

stesse, di centri di servizio, terapeutici, di assistenza, di attività riabilitativa in genere, di supplenza all'handicap mediante la gestione di appositi centri di lavoro di carattere artigianale nei seguenti settori: idraulica, riscaldamento, elettricistica, microelettronica, bigiotteria, decorazioni, ceramica, cucito e ricamo, maglieria, lavorazione del legno, pelletteria; -----

- lavori di legatoria, grafica, poligrafica, assemblaggio, copisteria, tipografia, informatica; -----

- assunzione in proprio di servizi particolari erogati da enti pubblici e privati, imprese e non, partecipando a gare di appalto con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

- conduzione di aziende agricole, coltivazioni ortofrutticole, florovivaistiche comprese la trasformazione e confezione dei prodotti; -----

- coltivazione di erbe officinali comprese le attività di estrazione dei principi attivi e/o olii essenziali dalle piante, su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione etc.-----

- trasformazione di prodotti agricoli, produzione di vino, birra e/o altre bevande prodotte da estratti di erbe e/o frutta e vendura, anche dotandosi di apposite strutture ed impianti-----

- gestione di strutture ricettive in generale, quali hotel,

bed and breakfast, agriturismo, country house, ostelli, miniappartamenti, centri benessere-----

- elaborazione e gestione di attività di commercio elettronico (e-commerce) sia di prodotti propri che per conto terzi-----
- costituzione di comunità alloggio per soggetti handicappati e disabili; -----
- promozione e sensibilizzazione e propaganda degli scopi sociali e delle sue attività operative; -----
- operare in unione e comunione d'intenti con associazioni e organizzazioni che perseguono gli stessi fini statutari, attraverso forme di convivenza comunitaria e di collaborazione, associando le proprie esperienze; -----
- costituire o gestire impianti sportivi per soggetti portatori di handicap; -----
- effettuazione di lavori di pulizia, mensa, lavanderia, e manutenzione dei relativi stabili presso gli uffici pubblici e privati e strutture socio sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo nonché nelle strutture intermedie (sier) e territoriali, per la salute mentale e anche presso ditte private; -----
- svolgimento di attività di facchinaggio e trasporto di cose e persone anche per conto-terzi; -----
- gestione di bar, ristoranti, mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali e di accoglienza; -----
- servizi di assistenza domiciliare a persone anziane o a

disabili rivolti prevalentemente alla pulizia della persona e della casa; -----

- servizi di manutenzione per verde pubblico; -----

- lettura di contatori di acqua e di gas, nonché predisposizione dei relativi ruoli; -----

- gestione amministrativa e tecnica di impianti di compostaggio, di isole ecologiche, di discariche e di impianti di depurazione; -----

- trattamento delle acque; -----

- servizio di guardiania e di custodia; -----

- pulizia e spazzamento delle strade urbane; -----

- servizi di telesoccorso e di poliambulatorio mobile; -----

- servizio necroforo e di assistenza cimiteriale; -----

- raccolta, trasporto, stoccaggio, riciclaggio e vagliatura di rifiuti solidi urbani; -----

- raccolta differenziata di oli, plastica, carta, alluminio ed altri materiali, con precipua finalità di riutilizzazione; ---

- realizzazione di lavori di tinteggiatura ed inerenti all'edilizia in genere; -----

- l'espletamento della formazione professionale finalizzata, in particolare, ad organizzare e ad erogare attività formative e/o di orientamento, finanziate e/o cofinanziate con risorse pubbliche per le quali si prevede il reinvestimento degli utili o degli eventuali utili derivanti dallo svolgimento delle attività medesime; -----

- Attività ricreative, culturali e sportive, limitatamente a:

- * centri, sale e strutture congressuali (intese come complessi polifunzionali dotati di spazi per conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni di moda e mondane con adeguati locali per servizi di segreteria e organizzativi); -----
- * realizzazione e gestione di parchi divertimento; -----
- * realizzazione e gestione di impianti e strutture ricreative e per il tempo libero; -----
- * realizzazione e gestione, anche mediante il servizio di stewarding, di impianti sportivi (come piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcio, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, piste di go-Kart e impianti per la pesca sportiva, maneggi) , night, teatri, arene, auditorium -----
- * impianti e servizi sanitario-terapeutici. -----

- ideazione ed elaborazione, direzione lavori e collaudo, nonché vendita di prodotti e servizi nella green economy (acqua, energia, rifiuti, mobilità), nel settore dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente in genere;-----

- sviluppo, elaborazione e commercio di prodotti e servizi in grado di ridurre il consumo d'energia, di rifiuti, di risorse naturali (acqua, cibo, combustibili, metalli, ecc.) e i danni ambientali, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile attraverso l'aumento dell'efficienza energetica e della produzione, che produca a sua volta una diminuzione delle emissioni di gas serra, la riduzione dell'inquinamento locale e

globale, una maggiore inclusione sociale;-----

- assunzione di rappresentanze commerciali da produttori nazionali o internazionali operanti in tutti i settori della green economy, anche nel settore dell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti;-----
- sviluppo, produzione e commercio di materiali e servizi utili per lo sviluppo sostenibile;-----
- sviluppo, produzione e commercio di software;-----
- elaborazione ed attuazione di ricerca e sperimentazione con sviluppo di materiali avanzati e/o dispositivi innovativi e divulgazione dei risultati nei settori produttivi interessati anche mediante attività di formazione;-----
- attività di ricerca, studio, consulenze, project management, project financing, studi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, consulenza strategica, brevetti e proprietà industriale ed assistenze tecniche per opere, impianti nei settori produttivi interessati, e per l'avvio e l'ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti;-----
- sviluppo, produzione e commercio di soluzioni tecnologiche volte all'uso razionale delle fonti di energia, all'efficienza e risparmio energetico;-----
- assistenza e supporto alla ideazione di sistemi informatici a servizio e supporto di attività tecniche e gestionali, anche con sviluppo di software applicativo;-----
- esecuzione, anche in collaborazione ed in cooperazione con

altri soggetti, pubblici e privati, di studi, ricerche, attività di innovazione tecnologica, e altri programmi e interventi vari, assumendone anche la relativa gestione, volti a far conoscere, valorizzare e correttamente utilizzare le tecniche e tecnologie nei settori produttivi interessati;-----

- gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;-----

- la realizzazione, l'acquisto, la vendita, la locazione non finanziaria e l'utilizzazione, anche in forma cooperativa, di centrali e di impianti per produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative vigenti in materia;-----

- l'organizzazione di servizi per la ricerca e lo studio per lo sfruttamento ottimale delle fonti rinnovabili e delle fonti termiche al fine della produzione di energia anche mediante cogenerazione e fonti assimilate alle rinnovabili;-----

- ideazione e realizzazione di impianti di raccolta e lavorazione di materie prime seconde (umido, materie plastiche, metalli, vetro, legno, etc.);-----

- raccolta e riciclo di carta e cartone, oli esausti, raee (rifiuti elettrici ed elettronici), cartucce, toner, etc.-----

- gestione di attività di raccolta differenziata per conto di Enti Pubblici e Privati-----

- valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico;-----

- sviluppo, produzione e commercio di arredo urbano per le aree a verde pubblico e per la viabilità;-----
- gestione dei beni pubblici;-----
- ideazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;-----
- ideazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;-----
- ideazione, costruzione e manutenzione dei parcheggi pubblici;-----
- ideazione e manutenzione di parchi gioco per bambini;-----
- attività di manutenzione e pulizia strade, edifici pubblici e privati, opifici, etc.-----
- import-export di prodotti agroalimentari e oggettistica legati all'identità del territorio di origine;-----
- elaborazione e gestione di progetti di valorizzazione turistica;-----
- sviluppo, produzione e commercio di materiali e prodotti sostenibili;-----
- realizzazione di attività di servizi nell'ambito del turismo responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e privati;-----
- collaborazione con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio;-----

- creazione di collegamenti con la rete di turismo responsa-
bile nazionale e internazionale;-----
- organizzazione di campi di lavoro, vacanze studio per lo
sviluppo di scambi culturali tra i diversi paesi;-----
- apertura di sportelli informativi rivolti alle comunità
locali atti a favorire lo sviluppo del turismo responsabile;--
- realizzazione di servizi rivolti ad istituti scolastici-----
(pubblici o privati) finalizzati alla sensibilizzazione, in-
formazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale,
sociale e culturale;-----
- commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di prodotti
alimentari e/o a basso impatto ambientale, anche nella forma
di commercio elettronico, e di prodotti per la cura della
persona-----
- ideazione e realizzazione di attività agricole e/o agritu-
ristiche (accoglienza, coltivazione, trasformazione, commer-
cializzazione o allevamento) e/o attività di agricoltura so-
ciale;-----
- ideazione e realizzazione di fattorie didattiche;-----
- ideazione e realizzazione di percorsi enogastronomici legati
ai territori.-----
- realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, ri-
creative ed eventi in genere;-----
- pubblicazione (non di quotidiani) e vendita di libri-----
- promozione e gestione di periodici ed ogni altro tipo di

pubblicazione e trasmissione, compresa la vendita di spazi

pubblicitari-----

- educazione ambientale, alimentare, civica ed altri temi di
carattere formativo, attraverso la promozione diretta di i-
niziativae nelle scuole, o con la promozione di corsi, o con la
collaborazione di altre istituzioni ed agenzie educative;-----

- elaborazione e vendita di prodotti tipografici, serigrafici
e gadget ed attività connesse, quali grafica, fotocomposi-
zione, etc;-----

- pubbliche relazioni e ufficio stampa;-----

- ideazione, elaborazione, organizzazione di campagne di co-
municazione utili alla promozione di prodotti, eventi e ser-
vizi;-----

- realizzazione e gestione di siti e piattaforme web.-----

Inoltre la società potrà svolgere attività tese alla promo-
zione di rapporti o convenzioni con associazioni di volonta-
riato ed altre società per lo svolgimento di attività inte-
grative a quelle della società.-----

La società può compiere tutti gli atti necessari ed utili per
l'attuazione dell'oggetto sociale, con deliberazione del
consiglio di amministrazione, e così tra l'altro:-----

1. compiere operazioni bancarie, ipotecarie ed immobiliari,
compreso l'acquisto di immobili e di beni mobili anche regi-
strati;-----

2. ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento proveniente

dallo stato, da enti pubblici, istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali;----

3. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato italiano, dalla regione e da enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati;-----

4. aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa;-----

5. assumere interesse e partecipazione sotto qualsiasi forma ad altri organismi, anche con scopi consortili e fidejussori, al fine di consolidare e sviluppare la società ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, sempre a soli fini strumentali, non nei confronti del pubblico e con esclusione di tutte le attività bancarie e finanziarie protette-----

Le attività di cui all'oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, incentivi ed agevolazioni della comunità europea, dello stato, della regione e di altri enti. -----

Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti

dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti. -----

Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni: -----

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge 381/91;

b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "a" e "b" dell'art. 1 della legge 381/91. -----

-----**TITOLO III: SOCI**-----

Art. 5 (Soci cooperatori) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci solo le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavo-

rativa per raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere; -----

- capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale; -----

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: -----

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati; -----

- capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale; -----

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91 e dalla normativa, anche successiva, protempore vigente; -----

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che abbiano capacità e conoscenze nei settori di cui all'oggetto sociale. -----

In nessun caso possono essere soci coloro che eserci-

tano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. -----

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori) -----

Ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, l'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente, l'ammissione di nuovi soci operatori persone fisiche in una categoria speciale in ragione dell'interesse: -----

- a) alla loro formazione professionale; -----
- b) al loro inserimento nell'impresa. -----

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. ----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci
cooperatori. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in
conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-
bilisce: -----

1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del
socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;

2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le
fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto
produttivo della cooperativa; -----

3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-
mento dell'ammissione. -----

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in mi-
sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di
formazione professionale o di inserimento nell'impresa co-
operativa. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale: -----

- ha diritto di partecipare e votare solo alle decisioni
relative all'approvazione del bilancio; -----

- non può rappresentare altri soci; -----

- non può essere eletto amministratore; -----

- non può esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del
codice civile. -----

Oltre che nei casi previsti dalla normativa pro tempore vi-
gente e dal presente statuto per i soci in genere, il socio

appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto: -----

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi. -----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per l'ottenimento del godimento dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori. -

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo di formazione o inserimento, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per i soci cooperatori. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-

l'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. -----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. -----

Art. 7 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; --

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

e) la categoria di socio che intende assumere nell'ambito di quelle indicate al precedente articolo 5.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. -----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. che potrà essere adottata nella prima occasione utile successiva, senza necessità di promuovere una decisione per la sola istanza di ammissione.-----

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

Art. 8 (Obblighi del socio)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso del 1 e spese di istruttoria della domanda di ammissione; dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci

in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo; della tassa annuale determinata dall'organo amministrativo per la copertura delle spese di gestione (nei limiti di legge); -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai soci e/o dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi da parte del socio con lettera raccomandata alla Cooperativa (salvo che per eventuali comunicazione già spedite dalla Cooperativa alla data di ricezione di detta comunicazione).-----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

Art. 10 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali: -----

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato può chiedere di recedere dalla cooperativa o far domanda per essere ammesso a socio lavoratore o socio volontario.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione nei modi di legge.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti, mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso per i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.11 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;-----
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; -----
- e) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno dieci giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.-----

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. -----

Qualora il socio lavoratore svantaggiato perda il requisito di svantaggiato può essere escluso dalla cooperativa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei modi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente del capitale versato, eventualmente rivalutato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59 (salvo sue successive modifiche o integrazioni) ovvero a seguito di imputazione di ristorni (come appresso disciplinato e sempre nei limiti che consentano il mantenimento delle condizioni di mutualità prevalente), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-

servizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. -----

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c..-----

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale versato eventualmente rivalutato nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. -----

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. -----

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. -----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. -----

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. -----

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il

rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----

-----**TITOLO III BIS SOCI SOVVENTORI**-----

Art. 15 bis (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori persone fisiche, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. -----

Art. 15 ter (Conferimento e quote dei soci sovventori) -----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati

da quote trasferibili del valore di euro 100,00

(centovirgola zero zero). -----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a

uno. -----

Art. 15 quater (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei

soci in occasione della emissione dei titoli, le quote

dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite e-

esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente

indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli

Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,

in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare

all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli

Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal

ricevimento della comunicazione. -----

Art. 15 quinquies (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori

deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono

stabilire:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata

dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci

cooperatori sulle quote emesse; -----

c) il termine minimo di durata del conferimento; -----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; -----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci-cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. -----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. -----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordi-

nari. -----

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

Art. 15 sexies (Recesso dei soci sovventori) -----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. -----

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----

-----TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 16 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 25 (venticinque) o suoi multipli ed in ogni caso non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla normativa; -----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente

non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di
soci deceduti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
somme versate dai soci ai sen del precedente art.8;-----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci
e/o prevista per legge o per statuto. -----

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera c)
del presente articolo, sono indivisibili e non possono
essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale
né all'atto dello scioglimento della Società.-----

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-
coli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società
senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio
che intende trasferire, anche in parte, le proprie
quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo
con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento al-
l'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7,
controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale
acquirente. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione nei modi previsti dalla normativa. -----

Art.18 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, conformemente alla normativa vigente. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al

30%;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla codice civile per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. -----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili solo tra i soci non operatori (che non rivestano anche la qualifica di soci operatori) nei limiti che consentano il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

La società non può attualmente emettere strumenti finanziari, ma nell'ipotesi di futura modifica statutaria con previsione di emissione di strumenti finanziari nei limiti di quanto consentito dalla normativa, è vietato remunerare gli strumenti

finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. -----

Art. 19 (Ristorni) -----

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità- degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - saranno orientati a quanto segue: -----

- i ristorni saranno autonomamente determinati e contabilizzati nell'ambito di ciascuna gestione mutualistica; -----
- il ristorno sarà quantificato in misura direttamente proporzionale agli importi corrisposti dalla cooperativa ai soci stessi per le prestazioni lavorative da essi effettuate per la società; -----
- per la determinazione dei ristorni si dovrà tenere conto solo dei ricavi percepiti utilizzando il lavoro dei soci (e non quello di terzi); -----
- il ristorno non potrà superare il 30% (trenta per cento) dei maggiori ricavi della cooperativa rispetto ai costi sostenuti

per pagare le prestazioni lavorative dei soci; -----

- ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore a quello erogato ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. -----

Il ristorno potrà essere attribuito o mediante erogazione diretta o mediante aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio. -----

-----**TITOLO V ORGANI SOCIALI E DECISIONI DEI SOCI**-----

Art. 20 (Organi) -----

Sono Organi della società: a) assemblea dei soci; b) il consiglio d'amministrazione o l'amministratore unico; c) il collegio sindacale. -----

Art. 21 (Decisioni dei soci) -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo; -----

c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; -----

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----

Art. 22 (Assemblee) -----

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. -
L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia. -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero consegnato a mano (dietro firma per ricezione) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima ed a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salve le maggioranze inderogabili previste da specifiche disposizioni normative. -----

Art. 24 (Votazioni) -----

Per le votazioni in assemblea si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente. -----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

Art. 25 (Voto) -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. -----

Ciascun socio può esprimere un solo voto se socio cooperatore (qualunque sia l'ammontare della loro partecipazione) o i voti previsti dall'art.15 quinquies se socio sovventore. -----

Il voto in assemblea può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione nel rispetto

di quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente ed in particolare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2538 ultimo comma c.c..-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, nei limiti della normativa. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 27 (Amministrazione) -----

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. -----

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo determinato dai soci all'atto della nomina. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente ove a tanto non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina. -----

Art. 28 (Compiti degli Amministratori) -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. -----

Ogni 150 (centocinquanta) giorni gli organi delegati devono

riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate . -----

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni) -----

IL consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -

Art. 30 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci

per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 31 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'organo amministrativo e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. -----

Art. 32 (Rappresentanza) -----

L'Amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente del consiglio di amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammini-

strativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative genti al riguardo.-----

Art. 33 (Controllo)-----

I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.-----

L'organo di controllo sarà nominato nei casi previsti dalla legge e funzionerà secondo le norme di legge-----

-----**TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

Art. 34 (Scioglimento anticipato) -----

La società si scioglie per le cause previste dalla normativa pro-tempore vigente.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero

dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----

Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-----

-----TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 36 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei-----

soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto: -----

a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore ai limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente per il mantenimento delle caratteristiche di cooperativa a mutualità prevalente ed attualmente è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato; -----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (eventualmente previsti) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori; -----

d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. --

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali' ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

Art. 38 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle società cooperative. -----

Per quanto non previsto dalla disciplina in materia di cooperative, a norma dell'art. 2519 c.c.. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: RENATO LEPORE - SANDRA SABATELLI Notaio (impronta del sigillo)-----

IN CORSO DI REGISTRAZIONE POICHE' NEI TERMINI-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.-----

Io sottoscritta dott.ssa SANDRA SABATELLI, notaio in Vitulano (BN) con studio ivi al viale San Pietro 56, delego Il signor DIOMEDE DAVID, nato a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 12 dicembre 1981, alla trasmissione telematica ed alla domiciliazione della pratica in oggetto.-----